



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

di

Polizia Mortuaria e per la disciplina dei cimiteri comunali

APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 1/2017

MODIFICATO DAL:
C.C. con atto n. 21/2017

INDICE

TITOLO I CIMITERI COMUNALI DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI

Art. 1 - Definizioni	Pag.	1
Art. 2 - Elenco dei cimiteri comunali	"	1
Art. 3 - Diritto di sepoltura	"	2
Art. 4 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale	"	2
Art. 5 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri	"	3

TITOLO II LE SEPOLTURE

Art. 6 - Campo per inumazioni comuni ("campo comune")	"	4
Art. 7 - Area riservata per sepolture individuali	"	4
Art. 8 - Area riservata per sepoltura sovrapposta a o per famiglie Tumulazioni	"	4
Art. 9 - Tombe di famiglia (a raso - TFr)	"	5
Art. 10 - Tombe di famiglia monumentali (edicole TF)	"	5
Art. 11 - Area per tumulazioni individuali fuori terra (colombari)	"	5
Art. 12 - Loculi ossari individuali	"	6
Art. 13 - Resti delle salme esumate	"	6

TITOLO III LE CONCESSIONI

Art. 14 - Domanda per concessione cimiteriali	"	7
Art. 15 - Durata delle concessioni	"	7
Art. 16 - Lastre di chiusura	"	8
Art. 17 - Cambio di loculi interrati, fuori terra e loculi ossari per avvicinamento di coniugi e congiunti	"	8
Art. 18 - Concessione provvisoria di loculi fuori terra	"	8
Art. 19 - Retrocessione di loculi	"	9

Art. 20 - Retrocessioni delle aree riservate per sepolture di famiglia	"	9
Art. 21 - Decadenza delle concessioni	"	10
Art. 22 - Acquisizione di tombe abbandonate	"	10
Art. 23 - Assegnazione gratuita di sepoltura a persone illustri o benemerite . . .	"	10
Art. 24 - Registro delle sepolture	"	11

TITOLO IV
REGOLE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE,
COLLOCAZIONE DI MANUFATTI, EPIGRAFI E MANUTENZIONI

Art. 25 - Disciplina autorizzativi ad eseguire lavori nei cimiteri comunali	"	12
Art. 26 - Caratteristiche dei manufatti sui campi comuni e sulle aree riservate	"	12
Art. 27 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione	"	13
Art. 28 - Costruzione di tombe di famiglia (TF/TFr)	"	14
Art. 29 - Caratteristiche delle tombe di famiglia a edicola	"	15
Art. 30 - Termine per l'inizio dei lavori della costruzione	"	15
Art. 31 - Autorizzazioni ad effettuare lavori	"	16
Art. 32 - Manutenzione delle opere cimiteriali	"	16
Art. 33 - Temporanea rimozione salme	"	16
Art. 34 - Sorveglianza, pulizia, disciplina	"	16
Art. 35 - Accesso ai cimiteri	"	17
Art. 36 - Disciplina nei cimiteri	"	17
Art. 37 - Introduzione di materiali nei cimiteri	"	17
Art. 38 - Divieto di esecuzione lavori	"	17
Art. 39 - Custodia dei cimiteri	"	17

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Divieto di cessione fra privati di aree concesse in perpetuità	"	18
Art. 41 - Sanzioni	"	18
Art. 42 - Entrata in vigore	"	18

TITOLO I
CIMITERI COMUNALI
DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente regolamento si intende per:
- a) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - b) cadavere: il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale così come certificato dal medico necroscopo;
 - c) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
 - d) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
 - e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere o di resti mortali;
 - f) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - g) urna cineraria: il contenitore di ceneri;
 - h) loculo: la nicchia, posizionata fuori terra (colombaro od ossario) oppure sotto terra (vasca), per la sepoltura del defunto;
 - i) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
 - l) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
 - m) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art. 2
Elenco dei cimiteri comunali

1. I cimiteri che il presente regolamento intende disciplinare sono quelli di esclusiva appartenenza al demanio del Comune, esistenti nel CAPOLUOGO e nelle frazioni di: LAUZACCO, LUMIGNACCO, PERCOTO, RISANO e CHIASOTTIS.

2. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri sopracitati, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265.

3. Salvo particolare ed eccezionali circostanze, accertate dal Sindaco, che ne giustificano la deroga, i predetti cimiteri debbono soddisfare di norma le esigenze della popolazione residente nella rispettiva frazione geografica.

4. I centri minori di Ronchi e Popereacco sono serviti dal Cimitero di Percoto, quello di Cortello dal cimitero di Lumignacco, quello di Persereano dal cimitero di Lauzacco e quello di Selvuzzis dal Cimitero del Capoluogo.

Art. 3

Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma aventi in esso in vita (al momento della morte) la propria residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285
- e) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

2. Gli aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata sono:

il cadavere, le ceneri e i resti del concessionario, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti in linea retta e collaterali sino al sesto grado del concessionario, degli affini sino al quarto grado, del convivente more-uxorio del concessionario, del convivente del concessionario che risulta iscritto nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Pavia di Udine e delle persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze, nel limite massimo di due, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura.

3. La dispersione delle ceneri e tutti gli altri aspetti legati alla cremazione di feretri e resti mortali è disciplinata dalle vigenti normative in materia.

Art. 4

Destinazione d'uso del suolo cimiteriale

1. Il suolo dei cimiteri comunali avrà la destinazione d'uso prevista nell'apposito piano regolatore cimiteriale.

2. In ogni cimitero si devono individuare zone da destinare a:

- a) campo per le inumazioni comuni, ai sensi dell'art. 337 del T.U. n. 1265 del 27.07.1934 e degli artt. 49, 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- b) campo per le inumazioni speciali;
- c) aree riservate per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, collettiva o per famiglie (tombe di famiglia a edicola o tombe di famiglia a raso);
- d) un'area destinata alla costruzione di manufatti per tumulazioni individuali fuori terra (loculi colombari e loculi ossari);
- e) area, eventuale, per il seppellimento dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- f) ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione un'area per gli altri insediamenti essenziali alla funzionalità del cimitero stesso.

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste risulta dalle planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. del 10.09.1990 n. 285.

Art. 5

Insedimenti essenziali al funzionamento dei cimiteri

1. Per ottemperare ai fini di cui alla lettera f) del precedente articolo, il suolo di ogni cimitero comunale, dovrebbe, inoltre, contenere:

- il locale per l'osservazione delle salme
- la sala per l'autopsia
- la camera mortuaria;
- locale deposito;
- servizio igienico;
- l'ossario comune
- il muro di cinta.

2. Il locale per l'osservazione delle salme, è stato realizzato nel solo cimitero della frazione di Lauzacco ed è destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, salme di persone:

- morte in abitazione, se richiesto dai familiari, o nella quale sia comunque non conveniente mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;
- da sottoporsi ad autopsia.

Separato locale dovrà essere destinato all'osservazione delle salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali.

3. La camera mortuaria è realizzata nel solo cimitero di Lauzacco ed è destinata a ricevere e tenere in custodia, prima della sepoltura o della cremazione i feretri delle persone aventi diritto di sepoltura ai sensi del presente Regolamento.

4. L'utilizzo dei locali del cimitero comunale sono soggetti alla corresponsione della tariffa giornaliera, determinata a giorni interi arrotondati per difetto; è escluso dal pagamento il periodo di osservazione, autopsia ed esposizione per il riconoscimento;

5. Fino al completamento delle dotazioni necessarie a garantire una corretta custodia di salma, cadavere o feretro presso i locali del cimitero di Lauzacco, l'utilizzo degli stessi sarà subordinato al nulla-osta dei competenti Uffici;

TITOLO II LE SEPOLTURE

Art. 6

Campo per inumazioni comuni ("campo comune")

1. Il campo comune è destinato alla sepoltura di salme col sistema ad inumazione, che dovrà essere eseguita a norma del Capo XIV delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 - artt. 68 - 75 ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

2. Il turno di rotazione nelle fosse dei campi comuni è fissato nel periodo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90, l'assegnazione relativa ed il servizio minimo obbligatorio a carico del Comune sono gratuiti.

3. Allo scadere di tale periodo si potrà dare corso alle esumazioni ordinarie, sicché i resti dovranno essere recuperati e raccolti nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliarli per deporli in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione, in questo caso i resti devono essere raccolti nelle cassetine di zinco prescritte.

4. In nessun caso e per nessun motivo, nei campi comuni di inumazione, sarà concessa la sovrapposizione di feretri.

5. Al fine di consentire la riunione di parenti, è possibile collocare nella fossa in campo comune, ove sia già presente un feretro, anche una urna cineraria od una cassetta con resti mortali, purchè opportunamente collocate entro manufatti non deteriorabili (in materiale plastico o cementizio).

Art. 7

Area riservata per sepolture individuali

1. Nella zona del Piano regolatore cimiteriale, destinata a sepolture riservate col sistema a tumulazione, può essere concessa ad una persona e per essa esclusivamente, un'area per l'inumazione.

Art. 8

Area riservata per sepoltura sovrapposta a o per famiglie – Tumulazioni

1. Nella zona destinata nel piano regolatore cimiteriale, a sepolture private riservate, potrà essere concesso, previo pagamento della tassa relativa, il terreno per la costruzione di:

- a) tombe riservate con sepoltura a tumulazione binata o singola (R1/R....);
- b) tombe di famiglia a più posti, fino al massimo di 6, con sepoltura a tumulazione (tombe di famiglia a raso - TFR);
- c) tombe di famiglia monumentali a edicola (TF).

2. Il Comune può provvedere alla costruzione di loculi interrati a tumulazione sovrapposta nelle aree appositamente individuate dal piano distributivo cimiteriale (R1/R...), la cui concessione d'uso è subordinata, come per il terreno soprastante, al pagamento della tassa relativa;

Art. 9

Tombe di famiglia (a raso - TFR)

1. Il Le tombe di famiglia a raso (TFR), destinate al seppellimento di feretri, urne e/o cassette con resti, col sistema a tumulazione sotto terra, possono constare fino a un massimo di due file di tre colombari sovrapposti, in un'area riservata delle dimensioni di ml. 3.00 * 3.00.

2. La concessione temporanea dell'area è di 50 anni, rinnovabili alla scadenza per il medesimo periodo;

Art. 10

Tombe di famiglia monumentali (edicole - TF)

1. Nella zona, del piano regolatore cimiteriale, destinata a tombe di famiglia monumentali (TF) possono essere rilasciate ai privati concessioni di 50 anni di aree con le dimensioni di ml. 3.00 * 3.00, destinate al seppellimento di feretri, urne e/o cassette con resti, col sistema a tumulazione fuori terra ed in terra;

Art. 11

Area per tumulazioni individuali fuori terra (colombari)

a) Apposita area è destinata, nei cimiteri comunali, alla costruzione di manufatti per loculi fuori terra (colombari), dislocati su 3 o 4 piani, secondo il progetto di volta in volta approvato dal competente organo comunale.

b) Tali colombari dovranno avere le seguenti dimensioni interne: mt. 2,25 di lunghezza - mt. 0,75 di larghezza - mt. 0,70 di altezza.

3. La Giunta comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi, potrà derogare alle predette prescrizioni semprechè il progetto dei colombari sia conforme alla legislazione che regola la materia, in particolare all'art. 76 del D.P.R. n. 285/90 ed alla Circolare esplicativa.

4. Allo scadere di tale termine il Comune rientrerà in possesso dei colombari, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, a meno che gli eredi non vogliano rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo o trasferire i resti in un loculo ossario, dietro pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. Il loculo fuori terra non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Art. 12

Loculi ossari individuali

1. Oltre all'ossario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzati nei cimiteri comunali e nell'apposita zona allo scopo destinata dal piano regolatore cimiteriale, dei loculi ossari individuali fuori terra per il deposito di resti mortali e/o urne cinerarie;

2. Tali ossari dovranno avere le seguenti dimensioni interne: mt. 0,70 di lunghezza - mt. 0,30 di larghezza - mt. 0,30 di altezza.

3. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30 - mt. 0,30 - mt. 0,50.

4. La Giunta comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi, potrà derogare alle suddette prescrizioni, semprechè il progetto degli ossari sia conforme alla legislazione che regola la materia (D.P.R. n. 285/90):

Art. 13

Resti delle salme esumate

1. I resti di una salma esumata ed estumulata, possono, a richiesta dei familiari, venire collocati in un colombario già avuto in concessione, ove si trovi la salma di un congiunto, semprechè le dimensioni della bara e della cassetta lo consentano.

2. La cassetta destinata a contenere i resti della salma da collocare nel colombario sarà fornita dal richiedente a carico del quale saranno inoltre sostenute tutte le spese per la raccolta dei resti, rimozione e riapplicazione della lastra del colombario.

3. Analoga sovrapposizione di resti è permessa anche nelle tombe private, secondo le modalità e le condizioni di cui al precedente comma.

TITOLO III LE CONCESSIONI

Art. 14

Domanda per concessione cimiteriale

1. Tutte le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all'Amministrazione comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto, in competente carta legale.
2. Per ogni concessione, dovrà redigersi regolare atto scritto, le cui spese saranno a carico del concessionario, a meno che, con norme speciali, non venga disposto diversamente.
3. E' sufficiente il semplice provvedimento amministrativo per la sovrapposizione di resti in colombari, per la concessione di colombari provvisori, per le inumazioni nel campo comune.
4. Le concessioni sono subordinate al pagamento delle rispettive tasse, quali risultano dalla relativa tariffa, ed avranno effetto dalla data del provvedimento amministrativo del Sindaco o dell'atto pubblico di concessione.
5. Nell'assegnazione delle aree per tumulazioni, colombari o loculi ossari si procederà in maniera progressiva ed ordinata in modo da non lasciare vuoti, salva l'opportunità di accoppiamenti per ragioni affettive.

Art. 15

Durata delle concessioni

1. Nei cimiteri del Comune sono escluse le concessioni di suolo e/o loculi a perpetuità, esse saranno soltanto a tempo determinato e per periodi di:
 - a) 35 anni nella zona destinata a tumulazioni individuali o doppie (R1/R...)
 - b) 35 anni nei loculi ossari per resti mortali ed urne cinerarie (LO1/LO...);
 - c) 35 anni nei loculi fuori terra (colombari) per sepolture individuali (L1/L)
 - d) 50 anni nella zona destinata a tumulazioni per tombe di famiglia a raso (TFR)
 - e) 50 anni nella zona destinata a tombe di famiglia a edicola (TF).
2. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture private di famiglia (TFR e TF), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto edilizio ed all'inizio dei lavori entro quattro anni dalla data dell'atto di concessione.
3. Alla scadenza dei periodi di concessione o del termine di inizio lavori per la realizzazione di tombe di famiglia senza che si sia dato corso alla costruzione, l'area concessa, in assenza di specifica richiesta di proroga, torna nella piena disponibilità dell'Ente, compresi tutti i manufatti sopra e sotto edificati.
Nel caso di scadenza dei periodi predetti, nessuna somma sarà rimborsata al Concessionario.
4. Alla morte del concessionario, la titolarità del diritto d'uso delle sepolture private è riservato ai successori.

Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione, entro un anno dalla morte del Concessionario, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione.

In caso d'inerzia, a tale designazione si provvederà d'ufficio, privilegiando i discendenti per linea di sangue, residenti nel Comune di Pavia di Udine, anagraficamente più vecchi.

Art. 16

Lastre di chiusura.

1. Nel prezzo della concessione di colombari o dei loculi ossari sono compresi la muratura e la lastra di chiusura, sulla quale i concessionari potranno, a loro spese, fare incidere le sole generalità del defunto e potranno essere poste in opera:

- la fotografia incorniciata del defunto
- la lampada votiva
- un vaso portafiori.

detti abbellimenti non potranno in ogni caso sporgere oltre cm. 25 dalla lapide.

2. Non è consentita la sostituzione della lastra di chiusura, fornita dal Comune. Di norma i colombari verranno ceduti in ordine progressivo, seguendo la numerazione indicata nel piano e secondo le indicazioni del competente ufficio comunale.

Art. 17

Cambio di loculi interrati, fuori terra e loculi ossari per avvicinamento di coniugi e congiunti.

1. Compatibilmente con la disponibilità di posti e previa revoca della precedente concessione, è consentito il trasferimento di feretri, urne cinerarie e/o cassette con resti collocate in loculi, siti in punti diversi del cimitero o in diversi cimiteri, al fine di riunirli a quelli di altri congiunti.

2. La nuova concessione, avrà la stessa scadenza della precedente.

3. Se il nuovo loculo ha un valore maggiore di quello per il quale è stato chiesto lo scambio, il richiedente è tenuto al pagamento della differenza. Nulla è invece dovuto dal Comune se il loculo richiesto ha valore minore.

4. A carico dei richiedenti rimarranno pure le spese di ripristino dei loculi da restituire al Comune, quelle di apertura e chiusura dei loculi, quelle di esumazione e traslazione delle salme o resti, nonché quelle contrattuali e conseguenti.

Art. 18

Concessione provvisoria di loculi fuori terra

1. Per il periodo massimo di anni 1 (uno) possono essere effettuate concessioni provvisorie di loculi fuori terra. Trascorso tale termine il loculo dovrà essere restituito al Comune o richiesto in concessione.

2. Il concessionario, fin dal momento della concessione, dovrà esplicitamente riconoscere la piena facoltà al comune di rimuovere, nelle debite forme il feretro, l'urna o la cassetta con resti allo spirare dell'anno di tumulazione provvisoria, previo tempestivo avviso ai familiari ed anche senza il loro intervento, qualora non fosse possibile rintracciarli, se nel frattempo non sia intervenuta la stipulazione del contratto di cessione.

3. Il canone per il deposito provvisorio sarà versato al Comune per intero ed in via anticipata; le spese d'impiego di materiali e mano d'opera necessari per la chiusura e per la successiva apertura del loculo, sono a carico del concessionario.

4. Per il tempo di durata della concessione temporanea, non è consentita alcuna scrittura o incisione sulla lastra di marmo che chiude i loculi, né l'apposizione all'intorno di ornamenti fissi.

Art. 19

Retrocessione di loculi

1. Non sono autorizzate subconcessioni o cessioni fra terzi di loculi fuori terra, loculi sotterranei o loculi ossari.

2. Nel caso che un loculo sotterraneo, od un colombaro o loculo ossario, già concesso, rimanesse libero in seguito alla traslazione altrove del feretro o dei resti, il concessionario avrà diritto di tenerlo a disposizione di un'altro feretro o urna, o cassetta con resti, appartenenti agli aventi diritto alla sepoltura.

3. In questo caso il concessionario o l'avente diritto dovrà comunicare per iscritto tale sua decisione al Comune entro tre mesi dalla data della rimozione salma del defunto già contenuta nel loculo.

4. Trascorso detto termine, il loculo s'intenderà retrocesso ed il Comune avrà piena facoltà di cederlo ad altri.

5. Qualora tale retrocessione avvenga entro i primi 18 anni, il Comune rimborserà agli aventi diritto una somma pari alla tassa di concessione a suo tempo versata, diminuita di 3/20 per il primo anno e 1/20 per ciascun anno intero successivo, calcolato dalla data di inizio utilizzo del loculo.

6. Se in dipendenza della retrocessione fosse necessario uno speciale atto, le spese relative resteranno a carico dell'interessato.

Art. 20

Retrocessioni delle aree riservate per sepolture di famiglia

1. E' consentita la retrocessione al Comune delle aree concesse per sepolture private. Per ciò che riguarda il rimborso agli aventi diritto, lo scambio eventuale con altra area riservata per riunire salme di congiunti o per tenere a disposizione l'area avuta in concessione per altra salma appartenente al nucleo familiare del concessionario, valgono le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

2. Allo scadere delle concessioni, per le quali non è stato richiesto il rinnovo, le lapidi, i cippi e manufatti in genere attaccati al suolo devono essere ritirati dal custode del cimitero, essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri nel cimitero stesso.

3. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 21

Decadenza delle concessioni

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione:
- il mancato inizio lavori e la mancata realizzazione di tombe di famiglia (TF e TFr) nei termini previsti dal presente regolamento e dagli atti di concessione, salvo motivata richiesta di proroga;
 - per grave stato di abbandono e/o incuria dell'area e dei manufatti sopra e sotto realizzati, da accertare con il procedimento descritto all'articolo seguente;

Art. 22

Acquisizione di tombe abbandonate

1. Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura riservata (loculi, TF e TFr), il Comune comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata con AR o notificata a mezzo del messo comunale, che intende iniziare il procedimento di revoca della concessione.

2. In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della lettera all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

3. Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione per 30 giorni dalla avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura.

4. Pertanto, il Comune, dopo avere adottato regolare atto di revoca della concessione, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 23

Assegnazione gratuita di sepoltura a persone illustri o benemerite

1. All'interno dei cimiteri comunali può essere riservata apposita zona detta "degli illustri" ove il Sindaco su delibera della Giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di persone che si siano distinti per opera di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 24

Registro delle sepolture

1. Il Comune terrà aggiornato un registro nel quale saranno annotati:
 - a) numero di ogni ossario sepoltura;
 - b) nome ed indirizzo del concessionario;
 - c) nome e data di morte del defunto inumato o tumulato;
 - d) data del versamento, numero della bolletta ed importo versato;
 - e) estremi dell'atto di concessione e sua scadenza.

TITOLO IV
**REGOLE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE,
COLLOCAZIONE DI MANUFATTI, EPIGRAFI E MANUTENZIONI**

Art. 25

Disciplina autorizzativa ad eseguire lavori nei cimiteri comunali

1. La realizzazione da parte dei privati di interventi presso i cimiteri comunali è soggetta alle seguenti procedure:

- a) per lapidi sulle tombe a inumazione (fosse comuni) e sulle tombe a tumulazione sovrapposta (R1/R...): comunicazione con allegato schema e dimensioni del manufatto;
- b) per tombe di famiglia a raso (TFR) e a edicola (TFE): Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di edilizia corredata della documentazione prescritta.

I progetti dovranno rispondere alle prescrizioni del presente regolamento e del piano cimiteriale, alle norme di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/90), le altre norme di settore aventi incidenza con l'opera, e dal punto di vista tecnico ed artistico, curare forme, misure, materiali impiegati ed ogni elemento della composizione idonei alla funzione ed ispirati alla dignità ed alle caratteristiche del luogo.

2. Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe di famiglia, a cura del concessionario, dovrà essere richiesto al Comune il certificato di agibilità secondo le disposizioni in materia, in tal modo verrà accertato se la costruzione fu eseguita secondo il progetto approvato e nel rispetto della normativa.

Il progetto delle tombe di famiglia dovrà indicare anche l'area del cantiere da recintare per l'esecuzione dei lavori garantendo l'accesso alle tombe esistenti.

3. Nelle aree regolamentate dal Piano Cimiteriale ed interessate da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 art. 142, (Cimitero di Chiasottis) l'autorizzazione paesaggistica è dovuta, ad esclusione delle opere previste dall'art. 3 – punto 3.1.5 dell'accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali stipulato il 22.10.2009, quando le stesse non superino la superficie di mq, 10,00 e l'altezza di mt. 3,00.

Art. 26

Caratteristiche dei manufatti sui campi comuni e sulle aree riservate

1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo, eventualmente fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni e sulle aree riservate con loculi interrati è permesso il collocamento di croci, monumenti o lastra orizzontale in pietra e marmo, con il rispetto delle avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19.06.1978.

3. Le dimensioni della lastra tombale orizzontale non dovranno eccedere il perimetro di:

- a) lastra orizzontale adulti: cm. 80x180
- b) lastra orizzontale fanciulli: cm. 50x150.

4. Lo spessore della lastra orizzontale, realizzata in pietra naturale o marmo, potrà variare da un minimo di cm. 2 ad un massimo di cm. 20, in modo da raggiungere in totale un'altezza fissa fuori terra di cm. 20. Sulla lastra orizzontale, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5.

5. E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo. Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato. Sono da evitare gli arbusti, le siepi e, in generale, le piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo di cm. 50.

6. La lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale.

7. E' fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizioni diverse da quelle qui contemplate, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi.

8. Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.

9. Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di spessore superiori a 5 cm.

10. E' altresì vietato di traforare la lapide, al fine di ottenere simbologie religiose od iscrizioni "in negativo", e di applicarvi fioriere, lucerne o altri impianti di illuminazione, ecc.

11. In aggiunta alla lastra tombale orizzontale obbligatoria, ed in asse con essa, è consentita la collocazione di una pietra tombale verticale, delle dimensioni massime di cm. 80x80 uno spessore variabile da un minimo di 2 cm., ad un massimo di 10 cm., sia per la fossa adulti, sia per la fossa fanciulli. Tale pietra tombale verrà realizzata in pietra naturale o marmo, in conformità con il materiale usato per la lastra orizzontale e dovrà essere posta al di sopra del piano della lastra orizzontale, perpendicolare ad essa, ad una distanza da questa di cm. 10, in modo da raggiungere in totale un'altezza fissa di cm. 100 fuori terra.

12. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 27

Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione

1. Per le nuove costruzioni è previsto che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura previsto dall'art. 76 - commi 8 e 9 - del D.P.R. n. 285/90 e nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 24 del 24.06.1993.

2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

3. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 e m. 0,50.

4. nel caso della tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

7. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche..

8. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

9. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

10. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.

Art. 28

Costruzione di tombe di famiglia (TF/TFR)

1. I progetti per la costruzione, nelle apposite aree definite dal Piano Cimiteriale, di sepolture private per tombe di famiglia a edicola o a raso, dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale e rispondere alle prescrizioni del presente regolamento e della normativa vigente.

2. Il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Ufficio tecnico nell'esaminare i progetti terrà conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti stessi, essi dovranno però vagliare i progetti nel rispetto delle norme di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/90) e dal punto di vista tecnico ed artistico, curare che forme, misure, materiali impiegati ed ogni elemento della composizione siano idonei alla funzione ed ispirati alla dignità ed alle caratteristiche del luogo.

3. Per il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa saranno osservate le norme contenute nella normativa vigente in materia edilizia.

4. Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe, a cura del concessionario, dovrà essere richiesto al Comune il certificato di agibilità, in tal modo verrà accertato se la costruzione fu eseguita secondo il progetto approvato e nel rispetto delle norme sanitarie.

Art. 29

Caratteristiche delle tombe di famiglia a edicola

1. Nelle tombe monumentali potranno essere previsti un numero massimo di sei colombari, esse dovranno essere realizzate nel rispetto del D.P.R. n. 285/90 e della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

2. Le dimensioni esterne della tomba monumentale sono quelle riportate dalle tavole di progetto del piano cimiteriale vigente.

La soletta di copertura avrà lo spessore minimo di cm. 15 e sarà posta in opera con pendenza dell'uno per cento onde favorire lo sgrondo delle acque meteoriche che saranno raccolte da una grondaia in lamiera zincata del n. 26 e sviluppo cm. 33 e smaltita per mezzo di pluviali del diametro di 8 cm. e incanalato con tubi di cemento del diametro di cm. 15 sino alla tubazione principale.

Ove la particolare situazione circostante lo consenta sarà possibile, la realizzazione della copertura a falde, potrà avere un manto in coppi o in lamiera di rame, lo sporto di linda non sarà superiore a 30 cm. e la quota d'imposta non dovrà superare i ml. 2,80 dalla quota dei marciapiedi esistenti.

3. Tutte le opere in cemento armato verranno calcolate e denunciate agli uffici competenti in ottemperanza alle Norme delle leggi vigenti e saranno soggette a collaudo statico.

4. Tra il diaframma e la lastra tombale esterna dovrà rimanere una intercapedine. I rivestimenti esterni, in pietra naturale o marmo, avranno lo spessore di cm. 2.

5. Tra una tomba monumentale e la successiva dovrà rimanere un'intercapedine di almeno cm. 3 tale da consentire l'armatura del muro della tomba adiacente (nei casi previsti).

6. Nella costruzione di tombe monumentali non sono ammessi colombari prefabbricati.

Art. 30

Termine per l'inizio dei lavori della costruzione

1. La sepoltura privata (tomba di famiglia TF/TFR) dovrà essere costruita entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e non oltre due anni dalla concessione dell'area sulla quale sorgerà la costruzione.

2. Nella autorizzazione edilizia saranno riportate eventuali condizioni per l'esecuzione dei lavori, per la recintazione dell'area, per il discarico di terra e materiali, per l'introduzione e deposito di materiali, prescrivendo che questi, di massima, debbano essere introdotti già lavorati.

Art. 31

Autorizzazioni ad effettuare lavori

1. Nessuna opera può essere intrapresa nei cimiteri comunali ove manchi comunicazione all'Amministrazione comunale.
2. Le lapidi, le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti, iscrizioni od epigrafi da porsi sulle lapidi delle tombe e dei colombari, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver sentito l'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli eventuali tipi previsti.

Art. 32

Manutenzione delle opere cimiteriali

1. Il concessionario è obbligato alla manutenzione di tutte le opere eseguite.
2. Se quest'obbligo è trascurato, il Sindaco potrà diffidare il concessionario assegnando un termine per l'esecuzione dei lavori necessari. La diffida sarà notificata al concessionario, se di residenza nel Comune, in mancanza, basterà la simultanea affissione della diffida, per 30 giorni, all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero.
3. Decorso il termine, la Giunta comunale potrà, con deliberazione motivata, disporre la rimozione dei materiali e le opere necessarie per il decoro e l'igiene dei cimiteri e, successivamente dichiarare decaduta la concessione, qualora l'interessato non abbia provveduto a rifondere il Comune delle spese sostenute si provvederà al recupero delle stesse tramite vertenza giuridica.

Art. 33

Temporanea rimozione salme

1. Qualsiasi esecuzione di lavori nei cimiteri, riconosciuti necessari dall'Amministrazione comunale, questa ha la facoltà, ove occorra, di far asportare temporaneamente le salme dalle loro sepolture per il tempo strettamente necessario per i lavori stessi, comunque sempre nel rispetto degli artt. 83 - 84 del D.P.R. 285 del 10.09.1990.
2. Il Sindaco darà preavviso per iscritto agli aventi diritto i quali verranno, comunque, informati qualora, per ragioni di urgenza, la rimozione fosse già avvenuta.
3. Se gli aventi diritto, non saranno rintracciati, si provvederà mediante avviso da pubblicarsi per 15 giorni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero al quale i lavori si riferiscono.

Art. 34

Sorveglianza, pulizia, disciplina

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il Direttore sanitario dell'Azienda per i servizi sanitari, o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 35

Accesso ai cimiteri

1. Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso ai ragazzi non accompagnati da persone adulte, alle persone indecorosamente vestite ed a quelle in stato di ubriachezza. E' pure vietata l'introduzione di biciclette non condotte a mano, quadricicli od altri veicoli, di cani sprovvisti di guinzaglio e museruola o di altri animali.
2. Chiunque tenga un contegno non conveniente, rechi danno ai manufatti, alle piante, asporti fiori, oggetti od attrezzi di qualunque uso, dia comunque molestia ai visitatori, sarà immediatamente espulso e, se del caso, deferito all'autorità competente.
3. Senza regolare permesso dell'Amministrazione comunale è vietato asportare oggetti dai cimiteri, collocare lapidi e ricordi di qualsiasi genere.

Art. 36

Disciplina nei cimiteri

1. Sono vietati, salvo speciali permessi dell'Amministrazione comunale, depositi di oggetti funebri o altri, l'affissione di avvisi, quadri e di qualsiasi annuncio, nonché la distribuzione, l'offerta e la vendita di stampati ed oggetti di qualsiasi genere.
2. I fiori e gli arbusti, coltivati o collocati sulle sepolture, che sporgono dallo spazio assegnato o superino l'altezza di mt. 1,20 rendendo poco agevole la sorveglianza del cimitero, oppure siano dissecati o imputriditi, verranno senz'altro sistemati ed asportati dal personale di servizio. Nessun lavoro nei cimiteri comunali potrà essere iniziato senza il permesso scritto dell'Autorità comunale.

Art. 37

Introduzione di materiali nei cimiteri

1. I materiali in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.

Art. 38

Divieto di esecuzione lavori

1. Nei giorni festivi o in quelli di pubbliche onoranze non potranno essere eseguiti lavori di sorta; così pure è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nei cinque giorni precedenti e negli otto susseguenti la Commemorazione dei defunti.

Art. 39

Custodia dei cimiteri

1. Per quanto riguarda il servizio di custodia dei cimiteri viene fatto espresso riferimento agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Divieto di cessione fra privati di aree concesse in perpetuità

1. In sede di attuazione del presente regolamento ed allegato piano cimiteriale, la Giunta comunale, nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari, curerà di reintegrare il Comune nella piena disponibilità delle aree cimiteriali occupate da sepolture private individuali a perpetuità e particolarmente di quelle utilizzate in maniera difforme od in contrasto con le destinazioni del piano.

2. A tal fine, verificando le condizioni, il Sindaco inizierà il procedimento di retrocessione al Comune delle aree suddette, a meno che il concessionario non rinunci spontaneamente, salvo eventuale rimborso alla concessione.

Art. 41

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con le sanzioni previste dal vigente regolamento comunale per l'edilizia, nonché dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani, dalle altre disposizioni legislative in materia di polizia mortuaria, ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - art. 107.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento oltre alle sanzioni amministrative di legge prevede anche la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi nei termini previsti dal provvedimento di notifica.

In difetto, l'Amministrazione si farà carico dell'intervento addebitando i costi al concessionario dell'area o degli aventi diritto.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge.

2. Con la sua entrata in vigore, si riterranno abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in merito.